



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La detrazione per i figli a carico in relazione al 2024

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi persone fisiche

Scopri di più

In riferimento al **periodo d'imposta 2024**, sono **considerati a carico i figli**, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, **indipendentemente dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito**.

In particolare, la detrazione spetta a condizione che i figli, **di età pari o superiore a 21 anni**, possiedano un **reddito complessivo 2024**, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, **non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili**.

Tale limite di reddito, per i **figli di età non superiore a 24 anni**, ma pur sempre pari o superiore a 21 anni, è **elevato a 4.000 euro**.

Ne discende che, in seguito all'**introduzione dell'assegno unico e universale**, i limiti sono così applicati:

- **dall'età di 21 anni, ma non superiore a 24 anni, il limite di reddito da verificare è pari a 4.000 euro;**
- **dai 24 anni, il limite di reddito da verificare è pari a 2.840,51 euro.**

La **detrazione spettante** è pari a **950 euro per ciascun figlio**; tale detrazione, poi, varia a seconda del reddito del contribuente.

Ai sensi dell'[**articolo 12, comma 1, lettera c\), Tuir**](#), la detrazione “è **ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati** ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un **reddito complessivo di ammontare più elevato**”.

Vale a dire che, per i figli considerati a carico, la detrazione **non può essere ripartita liberamente tra i genitori**; infatti, se i genitori **non** sono **legalmente ed effettivamente separati**:



- in generale, deve essere ripartita nella misura del **50% nei confronti di ciascun genitore**;
- **in alternativa**, i genitori possono decidere, di comune accordo, di **attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivamente più elevato** per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Nell'ipotesi, invece, di **separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio**, la detrazione spetta al **genitore affidatario dei figli**.

Inoltre, nell'ipotesi di **affidamento congiunto**, la detrazione spetta nella misura del **50% in capo a ciascun genitore**.

Anche in questa ipotesi, così come in quella relativa ai genitori non legalmente ed effettivamente separati, i genitori possono decidere, di comune accordo, di **attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivamente più elevato**.

Nel caso di **coniuge fiscalmente a carico** dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Si evidenzia che, in riferimento al **presente periodo di imposta (2025)**, non sarà più prevista la detrazione riferita ai **figli con età non inferiore a 30 anni**, in assenza di disabilità accertata ai sensi dell'[articolo 3, L. 104/1992](#).

Infatti, l'[articolo unico, comma 11, lettera a\), Legge di bilancio 2025](#) (L. 207/2024), ha modificato l'[articolo 12, comma 1, lettera c\), Tuir](#), indicando espressamente che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la detrazione spetta “*per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 4*”.